

art. 17 bis - Scambio dei posteggi

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti di tariffe, tasse e tributi comunali, nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
4. La domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 3, non venga comunicato il diniego agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di scambio di posteggio, il termine iniziale ed il termine finale della concessione dodecennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
6. Qualora, a causa dello scambio di posteggio, vengano a trovarsi due posteggi attigui il cui titolare sia la stessa persona fisica o giuridica non sarà possibile unire i due posteggi, ma fra un posteggio e l'altro si dovrà sempre mantenere lo spazio di fuga.

Art. 17 ter - Migliorie

1. Il Comune può procedere all'esame delle istanze di miglioria secondo le modalità disposte dalla DGR n. 32-2642 e successive modificazioni, nonché dalla DGR n. 17-2384 del 9/11/15.
2. I soggetti interessati, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibili nell'ambito dello stesso mercato e della propria specializzazione merceologica.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di concessione
 - maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente attestata dall'iscrizione nel registro imprese o nel registro esercenti attività.
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione.

Art. 17 quater – Ampliamento dei posteggi

Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

2. Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente punto, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti di tariffe, tasse e tributi comunali e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività.